



Senato della Repubblica  
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 45**

Disposizioni in materia di tutela dei minori nell'ambito della famiglia e nei procedimenti di separazione personale dei coniugi

09/12/2018 - 00:30

# Indice

|   |    |
|---|----|
| 1. DDL S. 45 - XVIII Leg. ....  | 1  |
| 1.1. Dati generali . . . . .  | 2  |
| 1.2. Testi . . . . .  | 3  |
| 1.2.1. Testo DDL 45 . . . . .   | 4  |
| 1.3. Trattazione in Commissione . . . . .   | 5  |
| 1.3.1. Sedute . . . . .   | 6  |
| 1.3.2. Resoconti sommari . . . . .  | 8  |
| 1.3.2.1. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) . . . . .  | 9  |
| 1.3.2.1.1. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 22 (pom.) del 10/09/2018 . . . . .             | 10 |
| 1.3.2.1.2. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 30 (pom.) del 26/09/2018 . . . . .             | 19 |
| 1.3.2.1.3. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 22 (ant.) del 23/10/2018 . . . . .             | 26 |
| 1.3.2.1.4. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 42 (pom.) del 23/10/2018 . . . . .             | 27 |
| 1.3.2.1.5. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 24 (pom.) del 05/11/2018 . . . . .             | 29 |
| 1.3.2.1.6. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 26 (pom.) dell'08/11/2018 . . . . .            | 30 |
| 1.3.2.1.7. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 27 (pom.) del 13/11/2018 . . . . .             | 31 |
| 1.3.2.1.8. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 32 (pom.) del 22/11/2018 . . . . .             | 32 |
| 1.3.2.1.9. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 51 (pom.) del 28/11/2018 . . . . .             | 34 |
| 1.3.2.1.10. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 35 (pom.) del 29/11/2018 . . . . .            | 43 |
| 1.3.2.1.11. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 37 (ant.) del 04/12/2018 . . . . .            | 44 |
| 1.4. Trattazione in consultiva . . . . .  | 45 |
| 1.4.1. Sedute . . . . .   | 46 |
| 1.4.2. Resoconti sommari . . . . .  | 47 |
| 1.4.2.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) . . . . .  | 48 |
| 1.4.2.1.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 20 (pom.) del 12/09/2018 . . . . . | 49 |

## **1. DDL S. 45 - XVIII Leg.**

# 1.1. Dati generali

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 45  
**XVIII Legislatura**

---

Disposizioni in materia di tutela dei minori nell'ambito della famiglia e nei procedimenti di separazione personale dei coniugi

**Titolo breve:** *Affido minori*

---

Iter  
**28 novembre 2018:** in corso di esame in commissione  
**Successione delle letture parlamentari**  
**S.45** in corso di esame in commissione

---

Iniziativa Parlamentare

[Antonio De Poli](#) ( [EL-BP](#) )

**Cofirmatari**

[Paola Binetti](#) ( [EL-BP](#) ), [Antonio Saccone](#) ( [EL-BP](#) )

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **23 marzo 2018**; annunciato nella seduta n. 1 del 23 marzo 2018.

Classificazione TESEO

MINORI , SEPARAZIONE DEI CONIUGI , CODICE E CODIFICAZIONI

**Articoli**

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE (Art.1), DIRITTO CIVILE IN PARTICOLARE (Art.2), DOMICILIO RESIDENZA DIMORA (Art.2), FALSA TESTIMONIANZA (Art.3), POTESTA' DEI GENITORI (Artt.3,4,5), DIRITTO PENALE (Artt.3,4,5), OBBLIGO DI ASSISTENZA E MANTENIMENTO (Art.4), PENE ALTERNATIVE (Artt.4,5), MALTRATTAMENTI E SEVIZIE (Art.5)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Simone Pillon](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ) (dato conto della nomina il 10 settembre 2018) .

Assegnazione

Assegnato alla **2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia)** in sede redigente il 21 giugno 2018.

Annuncio nella seduta n. 14 del 26 giugno 2018.

Pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> (Aff. costituzionali), 5<sup>a</sup> (Bilancio)

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 45

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 45  
**XVIII Legislatura**

---

Disposizioni in materia di tutela dei minori nell'ambito della famiglia e nei procedimenti di separazione personale dei coniugi

**Titolo breve:** *Affido minori*

---

Trattazione in Commissione

### Sedute di Commissione primaria

Seduta

Attività

2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) in sede redigente

[N. 22 \(pom.\)](#)

10 settembre 2018

Congiunzione di

[S. 735](#), [S. 768](#)

Proposto ciclo di audizioni

[N. 30 \(pom.\)](#)

26 settembre 2018

Congiunzione di

[S. 118](#), [S. 282](#)

[N. 22 \(ant.\)](#)

23 ottobre 2018

Discusso

congiuntamente:

[S. 118](#), [S. 735](#),

[S. 768](#)

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**

Audizioni

informali

2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

[N. 42 \(pom.\)](#)

23 ottobre 2018

Discusso

congiuntamente:

[S. 118](#), [S. 735](#),

[S. 768](#)

Sulla

pubblicazione dei documenti

acquisiti

2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) in sede redigente



|  |   |
|--|---|
| <a href="#">N. 24 (pom.)</a><br>5 novembre 2018<br><b>Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi</b>  | Discusso<br>congiuntamente:<br><a href="#">S.118</a> , <a href="#">S.735</a> ,<br><a href="#">S.768</a><br>audizioni<br>informali |
| <a href="#">N. 26 (pom.)</a><br>8 novembre 2018<br><b>Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi</b>  | Audizioni<br>informali  |
| <a href="#">N. 27 (pom.)</a><br>13 novembre 2018<br><b>Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi</b> | Audizioni<br>informali  |
| <a href="#">N. 32 (pom.)</a><br>22 novembre 2018<br><b>Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi</b> | Audizioni<br>informali  |
| <a href="#">N. 51 (pom.)</a><br>28 novembre 2018   | Congiunzione di<br><a href="#">S.837</a>  |
| <a href="#">N. 35 (pom.)</a><br>29 novembre 2018<br><b>Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi</b> | Audizioni<br>informali  |
| <a href="#">N. 37 (ant.)</a><br>4 dicembre 2018<br><b>Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi</b>  | Audizioni<br>informali  |

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 2<sup>^</sup> Commissione permanente (Giustizia)**

## 1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 22 (pom.) del 10/09/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)  
LUNEDÌ 10 SETTEMBRE 2018  
22ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[OSTELLARI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.*

*La seduta inizia alle ore 17,10.*

IN SEDE REDIGENTE

**(510) GIARRUSSO ed altri. - Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso**

(Discussione e rinvio)

Il relatore [GIARRUSSO](#) (M5S) illustra il provvedimento in titolo recante modifiche al reato di voto di scambio (articolo 416-ter del codice penale).

Dopo aver ricordato l'importanza di tale norma incriminatrice introdotta per la prima volta nell'attuale codice penale nel 1992 e volta a preservare l'ordine pubblico e la tutela dell'esercizio della libertà democratiche, fa presente come il primo comma della norma in esame punisce con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis del codice penale la condotta di chiunque accetti, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis, in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa. Evidenzia come rispetto all'attuale formulazione viene eliminato il riferimento al cosiddetto metodo mafioso di cui è espressione il rinvio presente nella formulazione legislativa vigente alle modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis quale strumento necessario per procurare i voti promessi; col disegno di legge si intende proporre l'ampliamento dell'ambito di applicazione della fattispecie di reato in oggetto prendendo in considerazione oltre all'erogazione o alla promessa di erogazione di denaro o di altra utilità anche la disponibilità a soddisfare gli interessi o le

esigenze dell'associazione mafiosa. L'ambito oggettivo di applicazione della norma viene poi esteso attraverso il riferimento a qualunque altra utilità. Si estende inoltre, attraverso la novella legislativa, la punibilità anche ai casi in cui la condotta incriminata sia stata realizzata mediante il ricorso ad intermediari.

Il secondo comma sottopone, in via residuale, alla stessa pena colui che promette di procurare voti nei casi di cui al primo comma. Il terzo comma della norma in esame prevede una circostanza aggravante idonea a provocare l'aumento della pena fino alla metà nel caso in cui chi ha accettato la promessa di voti di cui al primo comma risulti eletto. Infine l'ultimo comma dell'articolato normativo prevede che in caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, segua sempre la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

**(45) DE POLI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei minori nell'ambito della famiglia e nei procedimenti di separazione personale dei coniugi**

**(735) PILLON ed altri. - Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità**

**(768) Maria Alessandra GALLONE ed altri. - Modifiche al codice civile e al codice di procedura civile in materia di affidamento condiviso dei figli e di mediazione familiare**

(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore, senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az), procede all'illustrazione dei disegni di legge nn. 45 e connessi in materia di riforma della disciplina dell'affido condiviso. Premette come il disegno di legge n. 735 si proponga di dare attuazione al contratto di governo stipulato dalla maggioranza parlamentare, nella parte in cui, con riguardo al diritto di famiglia, prevede l'adozione di modifiche legislative volte ad assicurare una progressiva degiurisdizionalizzazione, così da rimettere al centro la famiglia e i genitori.

Passando al merito, evidenzia che il disegno di legge si compone di 24 articoli. In particolare gli articoli da 1 a 5 introducono, nel diritto di famiglia, procedure di ADR (conciliazione, mediazione e coordinazione genitoriale) finalizzate a restituire la responsabilità decisionale ai genitori stessi, aiutandoli e sostenendoli quando, a causa delle difficoltà di dialogo, essi non sono in grado di mantenere un canale comunicativo nel superiore interesse del minore. Si tratta di procedure, la cui introduzione nelle legislazioni nazionali è auspicata proprio dalla Risoluzione europea UE 2079/2015 sull'uguaglianza e la corresponsabilità paternale.

L'articolo 1 istituisce l'albo professionale dei mediatori familiari. La disciplina relativa alla funzione di mediatore è demandata ad un successivo regolamento da adottarsi entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della legge. L'articolo indica una serie di principi (tra i quali si prevedono in modo preciso i titoli di studio, le specializzazioni e i percorsi di formazione necessari all'espletamento del ruolo di mediatore familiare), ai quali deve attenersi il Governo nell'adozione del Regolamento.

L'articolo 2 sancisce l'obbligo di riservatezza, imponendo al mediatore il rispetto del segreto professionale e prevedendo che gli atti e i documenti del procedimento di mediazione non possano essere esibiti nei procedimenti giudiziari, ad eccezione dell'accordo sottoscritto dal mediatore, dalle parti e dai rispettivi legali.

L'articolo 3 disciplina il procedimento di mediazione familiare, la cui durata non può eccedere i sei

mesi.

L'articolo 4 demanda ad un successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la determinazione delle spese e dei compensi per il mediatore.

L'articolo 5, nell'ambito della coordinazione genitoriale quale processo di risoluzione alternativa delle controversie fra genitori, qualifica la figura del coordinatore genitoriale. Questi è un esperto qualificato con funzione mediativa, dotato di formazione specialistica in coordinazione genitoriale, iscritto all'albo di una delle professioni regolamentate di ambito sanitario o socio-giuridico. Gli articoli da 6 a 10 recano poi una serie di modifiche al codice procedura civile in materia di separazioni e di affidamento dei minori.

L'articolo 6 introduce all'articolo 178 codice procedura civile (Controllo del collegio sulle ordinanze) un ulteriore comma in base al quale l'ordinanza del giudice istruttore in materia di separazione e di affidamento dei figli è impugnabile dalle parti, con reclamo immediato al collegio.

L'articolo 7 modifica l'articolo 706 del codice procedura civile, prevedendo per le coppie con figli come obbligatoria la mediazione al fine di aiutare le parti a trovare un accordo nell'interesse dei minori.

L'articolo 8 interviene sull'articolo 708 del codice procedura civile, stabilendo che all'udienza di comparizione il presidente, nel caso di mancata conciliazione, debba informare le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare (obbligatoria - come detto- in presenza di figli minori).

L'articolo 9 riscrive il vigente articolo 709-ter del codice procedura civile rendendo più incisivo il procedimento per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale o delle modalità dell'affidamento.

L'articolo 10 modifica l'articolo 711 del codice procedura civile, prevedendo che nel caso di separazione consensuale i genitori di figli minori, a pena di nullità, devono indicare nel ricorso il piano genitoriale concordato.

L'articolo 11 riscrive l'articolo 337-ter del codice civile relativo ai provvedimenti concernenti i figli. Si tratta di una disposizione di indubbio rilievo nell'ambito del progetto di riforma, nella parte in cui essa si propone di rafforzare il principio della co-genitorialità.

L'articolo 12 modifica l'articolo 337-quater del codice civile prevedendo che il giudice possa disporre l'affidamento dei figli a uno solo dei genitori qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore, garantendo sempre il diritto del minore alla bigenitorialità. La disposizione si propone più in generale l'obiettivo di contrastare il fenomeno dell'alienazione genitoriale: nelle situazioni di crisi familiare il diritto del minore ad avere entrambi i genitori finisce frequentemente violato con la concreta esclusione di uno dei genitori (il più delle volte il padre) dalla vita dei figli e con il contestuale eccessivo rafforzamento del ruolo dell'altro genitore.

L'articolo 13 interviene sulla disciplina relativa alla revisione disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e i casi di conflittualità genitoriale di cui all'articolo 337-quinquies del codice civile.

L'articolo 14 apporta modifiche all'articolo 337-sexies del codice civile, relativo alla residenza del minore presso la casa familiare e alle prescrizioni in tema di residenza. Il giudice può stabilire nell'interesse dei figli minori che questi mantengano la residenza nella casa familiare, indicando in caso di disaccordo quale dei due genitori potrà continuare a risiedervi.

Con riguardo al mantenimento dei figli maggiorenni l'articolo 15, modificando l'articolo 337-septies del codice civile, prevede che il giudice possa disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, su loro richiesta, il pagamento di un assegno periodico a carico di entrambi i genitori. Tale assegno è versato direttamente all'avente diritto.

L'articolo 16 interviene sull'articolo 337-octies del codice civile, imponendo al giudice l'obbligo di disporre l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.

L'articolo 17 modifica l'articolo 342-bis del codice civile in materia di ordini di protezione contro gli

abusi familiari, aggiungendo un comma per prevedere da parte del giudice, su istanza di parte, l'adozione - con decreto - di provvedimenti nell'esclusivo interesse del minore, anche quando ? pur in assenza di evidenti condotte di uno dei genitori ? il figlio minore manifesti comunque rifiuto, alienazione o estraniamento con riguardo ad uno di essi.

L'articolo 18 introduce il nuovo articolo 342-*quater* nel codice civile, con il quale si attribuisce al giudice il potere di ordinare al genitore che abbia tenuto la condotta pregiudizievole per il minore la cessazione della stessa condotta.

Gli articoli 19 e 21 dispongono l'abrogazione rispettivamente del secondo comma dell'articolo 151 del codice civile, in tema di separazione giudiziale e dell'articolo 570-*bis* del codice penale (che disciplina il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio).

L'articolo 20 modifica l'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, al fine di stabilire - con riguardo alle convenzioni di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio - che le parti e i rispettivi legali devono in ogni caso applicare le disposizioni di cui agli articoli 337-*ter* e seguenti del codice civile.

L'articolo 22 estende l'applicazione dei principi sanciti con riguardo alla disciplina delle separazioni anche alla legge sul divorzio.

L'articolo 23 stabilisce che le norme della legge si applichino anche ai procedimenti pendenti alla data dell'entrata in vigore della medesima.

L'articolo 24 infine reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il relatore procede con l'illustrazione del disegno di legge n. 45, che reca disposizioni in materia di tutela dei minori nell'ambito della famiglia e nei procedimenti di separazione personale dei coniugi. Il provvedimento si propone di completare la riforma in materia di affidamento condiviso nell'ottica di un pieno rafforzamento del principio della bigenitorialità. Nel merito la proposta si compone di 5 articoli.

L'articolo 1 (similmente all'articolo 7 del disegno di legge n. 735) modifica l'articolo 706 del codice di procedura civile, relativo alla domanda di separazione personale. Si prevede, nell'ambito della presentazione della domanda di separazione personale, l'inserimento della documentazione dello svolgimento di un percorso, intrapreso da ambedue i genitori, attestante l'effettivo e concreto tentativo di riconciliazione, la presa di coscienza dei problemi scaturenti dalla separazione e l'elaborazione di modalità di sostegno per i figli.

L'articolo 2 affronta la questione relativa alla fissazione della residenza di cui all'articolo 145 del codice civile. La disposizione prevede in caso di affidamento condiviso la fissazione della residenza anagrafica dei figli minori presso entrambi i genitori. Nei casi di disaccordo in ordine alla residenza, compete al giudice decidere con provvedimento non impugnabile la soluzione che ritiene più adeguata alle esigenze dei figli minori, privilegiando il luogo dove sono sempre vissuti.

L'articolo 3, integrando l'articolo 368 del codice penale, prevede la sospensione della potestà genitoriale in caso di calunnia da parte di un genitore o di un soggetto esercente la stessa a danno dell'altro.

L'articolo 4, modificando l'articolo 570 del codice penale, oltre a riaffermare il concetto che l'educazione dei figli costituisce un diritto ma anche e soprattutto un dovere, estende le sanzioni previste per il genitore che si sottrae agli obblighi di assistenza, cura ed educazione dei figli minori anche a quello che attua comportamenti tali da privarli dell'apporto educativo dell'altra figura genitoriale. La disposizione introduce poi la possibilità per il giudice di irrogare la sanzione del lavoro di pubblica utilità previsto dalla normativa vigente quale competenza del giudice di pace, al fine di consentire l'individuazione di sanzioni che abbiano una funzione educativa nei confronti del genitore che si è sottratto agli obblighi di assistenza.

Sulla legislazione penale e in particolare sul reato di maltrattamenti interviene infine anche l'articolo 5. Tale disposizione, oltre ad ampliare l'ambito di applicazione della fattispecie delittuosa, disciplinata

dall'articolo 572 del codice penale, prevede, limitatamente ai casi di minore gravità, la possibilità per il giudice di irrogare la pena del lavoro di pubblica utilità.

Il relatore procede poi con l'illustrazione del disegno di legge n. 768, che reca modifiche al codice civile e a quello di rito in materia di affidamento condiviso dei figli e di mediazione familiare. Il provvedimento, che si propone di correggere le modalità di applicazione della legge 8 febbraio 2006, n. 54, sull'affido condiviso (i cui limiti sono peraltro rilevati - come sottolineato - anche nella relazione del disegno di legge n. 735), si compone di 14 articoli.

Più nel dettaglio l'articolo 1 reca - similmente all'articolo 11 del disegno di legge n. 735 - una serie di modifiche all'articolo 337-ter del codice civile, volte a riaffermare il principio della bigenitorialità nella gestione dei figli in caso di separazione. La disposizione, nello statuire il diritto del minore al mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con ambedue i genitori, prevede precisi obblighi temporali di permanenza presso ciascun genitore. Analogamente al disegno di legge n. 735 si sancisce come forma principale di mantenimento della prole, il mantenimento diretto, che dovrà essere stabilito ogniqualvolta sia chiesto, anche da un genitore solo, rimettendo al giudice la divisione degli oneri economici, ove non concordata.

L'articolo 2 - similmente all'articolo 12 del disegno di legge n. 735 - modifica l'articolo 337-quater del codice civile in materia di affidamento ad un solo genitore, fra le altre, sanzionando con l'esclusione dall'affidamento chi si sia reso colpevole di ripetute violenze fisiche e psichiche e chiarendo che, anche in caso di affidamento esclusivo, il mantenimento diretto della prole è la forma da privilegiare.

L'articolo 3 - similmente all'articolo 14 del disegno di legge n. 735 - apporta modifiche all'articolo 337-sexies del codice civile in materia di assegnazione della casa familiare.

L'articolo 4 - similmente all'articolo 15 del disegno di legge n. 735 - interviene sull'articolo 337-septies del codice civile attribuendo al figlio maggiorenne la titolarità dell'eventuale assegno stabilito per il suo mantenimento e prevedendo che questi debba concordare con il genitore il proprio contributo alle spese e alle cure domestiche.

L'articolo 5 - similmente all'articolo 16 del disegno di legge n. 735 - riconosce ai figli il pieno diritto all'ascolto.

L'articolo 6 completa l'introduzione del doppio domicilio, modificando l'articolo 45 del codice civile.

L'articolo 7 modifica l'articolo 316 del codice civile, riprendendo la definizione di responsabilità genitoriale più largamente accettata a livello internazionale ed eliminando il riferimento al concetto di residenza abituale.

L'articolo 8 dispone l'abrogazione dell'articolo 317-bis del codice civile relativo ai rapporti con gli ascendenti.

Ulteriori soppressioni "di coordinamento", conseguenti alle modifiche apportate alla disciplina relativo all'affidamento, sono apportate dagli articoli 9 e 10 rispettivamente all'articolo 336-bis del codice civile e all'articolo 6 della legge sul divorzio.

L'articolo 11 introduce nel codice civile e disciplina la mediazione familiare. Tale disciplina "ricalca" in parte (con previsioni ben più sintetiche) quanto previsto dal disegno di legge n. 735 (riguardo a esempio gli aspetti relativi all'obbligo di riservatezza).

Gli articoli 12 e 13 rendono possibile il reclamo avverso i provvedimenti sia presidenziali che del giudice istruttore, unificando le relative procedure mediante il ricorso all'articolo 669-terdecies codice procedura civile. L'articolo 14, infine, similmente all'articolo 9 del disegno di legge n. 735, modifica l'articolo 709-ter del codice penale, in materia di soluzione delle controversie insorte tra i genitori.

Il relatore propone di svolgere una serie di audizioni che coinvolgano esperti della materia, associazioni di genitori, associazioni professionali al fine di consentire con spirito partecipativo la definizione di un testo che affermi, senza pregiudizi ideologici, l'obiettivo del miglior interesse del minore.



La Commissione conviene pertanto di svolgere un ciclo di audizioni.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

#### IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

### **Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale (n. 37)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, commi 18 e 19, della legge 23 giugno 2017, n. 103. Esame e rinvio)

La relatrice **D'ANGELO** (M5S) illustra lo schema di decreto legislativo - sul quale le Commissioni giustizia di Camera e Senato sono chiamate a rendere parere entro il 17 settembre 2018 - che è adottato in attuazione della delega contenuta nei commi 18 e seguenti dell'articolo unico della legge n. 103 del 2017 (cosiddetta Legge Orlando).

Sottolinea che, nel merito, il provvedimento si compone di otto articoli.

L'articolo 1 modifica l'articolo 3, comma 1, lettera *i*-bis), del decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002 (testo unico sul casellario giudiziale) inserendo fra i provvedimenti iscrivibili nel casellario giudiziale anche le sentenze che, ai sensi dell'articolo 464-*septies* del codice penale, dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova.

L'articolo 2 - sempre in attuazione della lettera *a*) del comma 18 citato - apporta modifiche agli articoli 5 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002 in materia di eliminazione delle iscrizioni dal casellario giudiziale.

L'articolo 3 novella, in primo luogo, l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 313 al fine di raccordarlo con le previsioni di cui all'articolo 16 (il quale prevede che l'ufficio di cancelleria del giudice dell'esecuzione deve comunicare all'ufficio iscrizione l'avvenuta esecuzione della pena pecuniaria e di ogni altra pena ai fini della eliminazione delle iscrizioni collegate al decorso del tempo dall'esecuzione della pena) e di emendare un refuso presente nell'attuale testo con riguardo alle competenze dell'ufficio centrale (richiamo al comma 6 anziché al comma 5 dell'articolo 19).

L'articolo 4, in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 18, lettera *a*), reca modifiche alla disciplina relativa ai certificati del casellario giudiziale, al fine di una semplificazione e di una riduzione degli adempimenti amministrativi.

L'articolo 24, come riformulato, individua un'unica *species* di certificato, che contiene tutte le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale a carico di un determinato soggetto.

L'articolo 28, come riformulato, individua poi le iscrizioni non menzionabili nei suddetti tipi di certificato, in linea con quanto previsto dall'articolo 24 per il certificato a richiesta dell'interessato.

L'articolo precisa infine che in caso di comunicazione da parte del Comune all'ufficio centrale dell'avvenuta morte della persona i certificati in esame devono contenere il riferimento alla data del decesso.

La lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 4 dello schema modifica l'articolo 28-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 313, relativo al certificato del casellario giudiziale europeo richiesto dalla pubblica amministrazione, prevedendo che esso debba contenere anche l'attestazione relativa alla

sussistenza o meno di iscrizioni nel casellario giudiziale.

L'articolo 5 modifica l'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 313 che reca disposizioni transitorie per l'eliminazione delle iscrizioni a causa di decesso effettuata dall'ufficio locale, nel senso di adeguarlo alla modifica - apportata dall'articolo 2 dell'atto del Governo in esame - all'articolo 5, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 313. Si prevede in tal senso che l'eliminazione delle iscrizioni è effettuata dall'ufficio locale decorsi cento anni dalla nascita della persona alla quale si riferiscono.

L'articolo 6 - in attuazione della delega di cui al comma 20 dell'articolo unico della legge n. 103 - interviene sull'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica (recante disposizioni finali) al fine di integrare il richiamo ai certificati del casellario giudiziale, presente leggi o regolamenti, con quello al certificato del casellario europeo.

L'articolo 7 prevede, al comma 1, che le disposizioni del decreto entrano in vigore trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. La disposizione stabilisce poi al fine di "accordare un congruo lasso temporale per la progettazione e realizzazione degli adeguamenti tecnici necessari" diversi termini di efficacia per alcune disposizioni.

L'articolo 8 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

### **Schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento penitenziario (n. 39)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere *a*), *d*), *i*), *l*), *m*), *o*), *r*), *t*), e *u*), della legge 23 giugno 2017, n. 103. Esame e rinvio)

Il relatore [URRARO](#) (*M5S*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo che attua la delega conferita al Governo dalla legge n. 103 del 2017 (cosiddetta riforma Orlando), nella parte relativa alle modifiche all'ordinamento penitenziario.

Con lo schema in esame - che riprende in parte il contenuto dell'Atto del Governo n. 17, ma che, in ossequio al parere parlamentare, non interviene più in materia di accesso alle misure alternative - il Governo - come precisa nella relazione illustrativa - ha inteso esercitare nuovamente la delega conferita con la legge n. 103.

Passando al merito, sottolinea che l'Atto del Governo in esame consta di 12 articoli suddivisi in 4 capi.

Il Capo I, composto dagli articoli 1 e 2, detta disposizioni in tema di assistenza sanitaria in ambito penitenziario.

L'articolo 1, adegua l'Ordinamento penitenziario ai principi contenuti nel decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, di riordino della medicina penitenziaria. Il contenuto dell'articolo 1 riproduce sostanzialmente quanto previsto nell'articolo 2, comma 1, limitatamente alla lettera *a*), comma 2 e comma 3 dell'Atto del Governo n. 17.

L'articolo 1, comma 2, reca alcune modifiche al decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 (Riordino della medicina penitenziaria).

L'articolo 2 abroga l'articolo 240 delle disposizioni di attuazione del codice penale, recante la disciplina relativa al trattamento sanitario del detenuto. Tale abrogazione è consequenziale

all'introduzione delle nuove norme di riforma della medicina penitenziaria, secondo le disposizioni dettate dal decreto legislativo n. 230 del 1999.

Il Capo II, composto dagli articoli da 3 a 8, reca disposizioni per la semplificazione dei procedimenti.

In particolare, l'articolo 3 interviene sull'ordinamento penitenziario realizzando semplificazioni procedurali nonché distinguendo le competenze dell'autorità giudiziaria a seconda che vi sia o meno una condanna definitiva: prima della condanna definitiva è sempre competente il giudice procedente (G.I.P. o giudice della fase o grado del giudizio non definito), dopo la condanna sono competenti, a seconda dei casi, il magistrato di sorveglianza o il Tribunale di sorveglianza.

L'articolo 4 apporta modifiche agli articoli 656 e 678 del codice di procedura penale. Si tratta di modifiche che mirano a semplificare e snellire i procedimenti di esecuzione delle pene.

L'articolo 5 - che riproduce sostanzialmente il contenuto dell'articolo 17 dell'Atto del Governo n. 17 - detta alcune modifiche all'articolo 51-*bis* dell'ordinamento penitenziario in materia di nuovi titoli di privazione della libertà sopravvenuti ad una misura alternativa.

L'articolo 6 (che riproduce il contenuto dell'articolo 18, commi 1 e 2, dell'Atto del Governo n. 17) aggiunge all'ordinamento penitenziario un nuovo articolo 51-*quater*, il quale detta una regola generale che prevede, in caso di applicazione di una misura alternativa, la possibilità per il giudice (che ha emesso la sentenza di condanna) di sospendere l'applicazione delle pene accessorie in considerazione delle esigenze di reinserimento sociale del condannato.

L'articolo 7, il cui contenuto riproduce quanto previsto dall'Atto del Governo n. 17, novella l'articolo 47, comma 2, dell'ordinamento penitenziario, stabilendo che, in caso di istanza di affidamento in prova al servizio sociale da parte di soggetto in stato di libertà, l'osservazione scientifica della personalità (per almeno un mese) è di competenza degli Uffici per l'esecuzione penale esterna.

L'articolo 8 - riprendendo quanto previsto dall'articolo 21 dell'Atto del Governo n. 17 - integra la formulazione dell'articolo 58 dell'ordinamento penitenziario, relativo alle comunicazioni all'attività di pubblica sicurezza dei provvedimenti adottati dal magistrato di sorveglianza.

Il Capo III dello schema di decreto legislativo, composto dagli articoli 9 e 10, interviene sull'ordinamento penitenziario e sulla disciplina del corpo di polizia penitenziaria.

L'articolo 9 interviene (similmente all'articolo 23, comma 1, lettera c) n.1 dell'Atto del Governo n. 17) sull'ordinamento penitenziario per ampliare le competenze degli uffici locali di esecuzione esterna.

L'articolo 10 dello schema - che riproduce il contenuto dell'articolo 24 dell'Atto del Governo n. 17 - interviene sulla legge n. 395 del 1990 estendendo i compiti della polizia penitenziaria, ricomprendendovi anche la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni date dalla magistratura di sorveglianza.

Il Capo IV, composto dall'articolo 11 e dall'articolo 12, modifica numerose disposizioni dell'ordinamento penitenziario nella prospettiva "del rafforzamento dei diritti di detenuti e internati".

In particolare, l'articolo 11 modifica in primo luogo l'articolo 1 dell'ordinamento penitenziario, che detta i principi base sui quali si fonda il trattamento penitenziario con finalità di rieducazione. Risulta soppressa, rispetto all'Atto del Governo n. 17, la previsione secondo la quale la sorveglianza dei detenuti è improntata al rispetto delle regole dettate dal Consiglio d'Europa e richiede che questi possano trascorrere la maggior parte della giornata fuori dalle celle così da favorire i rapporti interpersonali e l'osservazione del comportamento e della personalità dei reclusi. L'articolo modifica poi la legge sull'ordinamento penitenziario intervenendo sugli articoli 9, in materia di alimentazione dei detenuti; 10, relativo alla permanenza all'aperto; 13, con riguardo alla individualizzazione del trattamento; e 14 relativo all'assegnazione dei reclusi.

Con un'ulteriore modifica all'articolo 15 dell'ordinamento penitenziario, lo schema di decreto legislativo introduce la formazione professionale e la partecipazione a progetti di pubblica utilità agli elementi sui quali può fondarsi il trattamento rieducativo, che vanno ad aggiungersi all'istruzione, al lavoro, alla religione ed alle attività ricreative, culturali e sportive.

L'articolo 11 modifica inoltre le seguenti, ulteriori disposizioni dell'ordinamento penitenziario, fra cui

l'articolo 33, sul regime di isolamento, gli articoli 36 e 40, sul procedimento disciplinare, l'articolo 42, sui trasferimenti, l'articolo 43, in tema di dimissioni dal carcere, l'articolo 45, sull'assistenza alle famiglie, l'articolo 80, in tema di personale.

L'articolo 12 dello schema di decreto reca, infine disposizioni di natura finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI*

Il **PRESIDENTE** comunica che, nel corso delle audizioni svoltesi l'8 agosto nell'ambito dell'esame dei disegni di legge in materia di legittima difesa, è stata depositata documentazione, che sarà resa disponibile, così come quella che perverrà in seguito, alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 18,25.*

## 1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 30 (pom.) del 26/09/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)  
MERCLEDÌ 26 SETTEMBRE 2018  
30ª Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente*  
[OSTELLARI](#)  
*indi del Vice Presidente*  
[CRUCIOLI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Morrone.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*IN SEDE REDIGENTE*

**(510) GIARRUSSO ed altri. - Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta antimeridiana di oggi.

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU*) integra il proprio intervento nella precedente seduta ed esprime preoccupazione sulla previsione della circostanza aggravante di pena che porterebbe ad un problema di ragionevolezza e dosimetria sanzionatoria rispetto alle pene previste dalla fattispecie di cui all'articolo 416-bis del codice penale.

Replica il senatore [GIARRUSSO](#) (*M5S*) paventando la possibilità che si trasformi la fattispecie normativa non in un delitto aggravato dall'evento ma in una fattispecie autonoma di reato.

Il senatore [CUCCA](#) (*PD*) esprime perplessità circa la disposizione normativa proposta relativamente

all'ipotesi in cui sia il soggetto estraneo alla consorteria criminale ad accettare la promessa di voto.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-BP*) contesta nella previsione normativa la circostanza aggravante di cui al quarto comma, ritenendo che la successiva elezione non incida sul bene giuridico oggetto della fattispecie e pertanto suggerisce di considerarlo come un *post-factum* non punibile.

La senatrice [ROSSOMANDO](#) (*PD*) solleva dubbi di costituzionalità sulla questione della proporzionalità del trattamento sanzionatorio disegnato da siffatta circostanza aggravante ad effetto speciale.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede chiarimenti al relatore in merito alla ipotesi in cui il paciscente sia in buona fede e quindi totalmente inconsapevole dell'appartenenza della propria controparte ad un'associazione di stampo mafioso, paventando il rischio che tale previsione faciliti la creazione nel processo di una presunzione *contra reum* in violazione dell'articolo 27 della Costituzione.

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU*) condivide le preoccupazioni del senatore Pillon.

Il relatore [GIARRUSSO](#) (*M5S*) conclude il proprio intervento di replica esprimendo apprezzamento per tutti gli interventi e impegnandosi a raccogliere i suggerimenti pervenuti in occasione della presentazione degli emendamenti al testo.

Il [PRESIDENTE](#) propone pertanto di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno al disegno di legge in esame per venerdì 5 ottobre alle ore 10.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(5) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE - Misure urgenti per la massima tutela del domicilio e per la difesa legittima**

**(199) LA RUSSA ed altri. - Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa**

**(234) Nadia GINETTI e ASTORRE. - Modifica all'articolo 614 del codice penale in materia di violazione di domicilio**

**(253) CALIENDO ed altri. - Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa**

**(392) MALLEGGNI ed altri. - Modifica all'articolo 55 del codice penale in tema di esclusione della punibilità per eccesso colposo**

**(412) Nadia GINETTI ed altri. - Modifiche agli articoli 624-bis e 628 del codice penale in materia di furto in abitazione e rapina**

**(563) GASPARRI ed altri. - Modifica dell'articolo 52 del codice penale recante nuove disposizioni in materia di diritto di difesa**

**(652) ROMEO ed altri. - Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa e di aggravamento delle pene per i reati di furto in abitazione e furto con strappo**

- e petizione n. 147 ad essi attinenti

(Seguito della discussione congiunta e rimessione in Assemblea)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta antimeridiana del 31 luglio.

Il **PRESIDENTE** fa presente che nella giornata odierna è stata avanzata da parte dei senatori Grasso, Juliane Unterberger, Cucca, Valeria Valente e Monica Cirinnà una richiesta di rimessione all'Assemblea dei disegni di legge in titolo. Poiché la richiesta in oggetto risulta essere appoggiata da un numero di componenti della Commissione pari ad un quinto, dispone che l'esame prosegua in sede referente ai sensi del comma 3, articolo 36, del Regolamento del Senato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(5) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE - Misure urgenti per la massima tutela del domicilio e per la difesa legittima**

**(199) LA RUSSA ed altri. - Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa**

**(234) Nadia GINETTI e ASTORRE. - Modifica all'articolo 614 del codice penale in materia di violazione di domicilio**

**(253) CALIENDO ed altri. - Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa**

**(392) MALLEGGNI ed altri. - Modifica all'articolo 55 del codice penale in tema di esclusione della punibilità per eccesso colposo**

**(412) Nadia GINETTI ed altri. - Modifiche agli articoli 624-bis e 628 del codice penale in materia di furto in abitazione e rapina**

**(563) GASPARRI ed altri. - Modifica dell'articolo 52 del codice penale recante nuove disposizioni in materia di diritto di difesa**

**(652) ROMEO ed altri. - Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa e di aggravamento delle pene per i reati di furto in abitazione e furto con strappo**

- e petizione n. 147 ad essi attinenti

(Esame congiunto e rinvio)

Dopo che la Commissione ha convenuto all'unanimità di acquisire in sede referente l'attività finora svolta in sede redigente, il **PRESIDENTE** avverte che è aperta la discussione generale.

Il senatore **CALIENDO** (FI-BP) auspica che dal dibattito emergano spunti importanti per il relatore

anche alla luce dei suggerimenti emersi nelle recenti audizioni.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*), pur nel rispetto delle facoltà alla minoranza dal regolamento parlamentare, si duole della richiesta di rimessione in sede referente dei disegni di legge in materia di legittima difesa.

Il [PRESIDENTE](#) sottolinea che in esito alla rimessione il provvedimento sarà esaminato compiutamente anche dall'Aula.

Il senatore [CUCCA](#) (*PD*) ricorda come su temi delicati sia opportuno un dibattito più ampio di quello consentito in sede redigente.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*), ritiene che un dibattito ampio non possa nuocere alla trattazione del disegno di legge ma ribadisce la necessità che si proceda ad una riforma in tempi rapidi, suggerendo, nel merito, che si considerino anche modifiche al codice di procedura penale, per esempio per rafforzare l'udienza filtro dinanzi al giudice per l'udienza preliminare.

La Commissione conviene quindi di conferire mandato al Presidente relatore a redigere un testo unificato.

Il [PRESIDENTE](#) relatore si riserva di presentare tale testo nelle prossime sedute.

I senatori [CUCCA](#) (*PD*) e [GRASSO](#) (*Misto-LeU*) si riservano di intervenire alla luce di tale testo unificato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *IN SEDE REDIGENTE*

**(45) DE POLI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei minori nell'ambito della famiglia e nei procedimenti di separazione personale dei coniugi**

**(118) DE POLI. - Norme in materia di mediazione familiare nonchè modifica all'articolo 337-octies del codice civile, concernente l'ascolto dei minori nei casi di separazione dei coniugi**

**(282) Vanna IORI. - Introduzione dell'articolo 706-bis del codice di procedura civile e altre disposizioni in materia di mediazione familiare**

**(735) PILLON ed altri. - Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità**

**(768) Maria Alessandra GALLONE ed altri. - Modifiche al codice civile e al codice di procedura civile in materia di affidamento condiviso dei figli e di mediazione familiare**

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 45, 735 e 768, congiunzione dei disegni



di legge nn. 118 e 282 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 10 settembre.

Il relatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*), illustra il disegno di legge n. 118.

Gli articoli da 1 a 4 disciplinano l'istituto della mediazione familiare. Più nel dettaglio l'articolo 1 del disegno di legge, pertanto, reca la definizione di mediazione familiare. Essa si sostanzia nell'attività, svolta da un mediatore familiare (un professionista qualificato e terzo rispetto alle parti) per ristabilire le comunicazioni fra i coniugi o i conviventi al fine di pervenire a un accordo tra le parti avente per contenuto un progetto condiviso, equilibrato, concretamente realizzabile e duraturo, di organizzazione delle relazioni personali, genitoriali, nel caso di presenza di figli, e materiali, dopo la chiusura del rapporto di coniugio o di convivenza. Nella realizzazione dell'accordo di mediazione, i mediatori familiari sono tenuti a prestare particolare attenzione e a dare priorità agli interessi e ai bisogni degli eventuali figli. I mediatori- precisa la disposizione- devono essere "professionisti particolarmente e specificatamente esperti nelle tecniche di mediazione, di negoziazione e di *problem solving*, in possesso di conoscenze approfondite in diritto, in psicologia e in sociologia con particolare riferimento ai rapporti familiari e genitoriali".

L'articolo 2, con riguardo al procedimento di mediazione familiare, prevede che esso debba avere carattere informale e riservato. Nessun atto o documento, prodotto da una parte durante le diverse fasi della mediazione, può essere acquisito dalle altre parti in un eventuale giudizio. Il mediatore familiare, le parti e gli eventuali soggetti che li hanno assistiti durante il procedimento, non possono essere chiamati a testimoniare in giudizio su circostanze relative al procedimento di mediazione svolto.

L'articolo 3 stabilisce specifici requisiti per l'esercizio dell'attività di mediazione familiare.

Per l'accesso all'esercizio della professione si prevede l'obbligatorietà della laurea specialistica in determinate discipline, con l'aggiunta di specifici corsi biennali post universitari della durata di almeno 350 ore. In via transitoria, fino alla data di entrata in vigore della legge potranno accedere alla professione anche i soggetti in possesso di una laurea specialistica e di un diploma rilasciato a seguito della partecipazione ad un corso annuale di almeno 500 ore riconosciuto dalle regioni di residenza. È previsto, altresì, che il possesso del titolo di mediatore familiare e la conseguente abilitazione all'esercizio della professione, siano accertati mediante l'obbligo, posto a carico delle regioni, di istituire elenchi pubblici degli organismi di mediazione familiare e dei mediatori professionisti.

Con l'articolo 4, che introduce nel codice di procedura civile l'articolo 708-*bis*, viene regolamentata la procedura che rende obbligatorio, ai fini della prosecuzione del processo, l'invito alle parti interessate a ricorrere alla mediazione familiare.

L'articolo 5, infine, modificando l'articolo 337-*octies* del codice civile, definisce in maniera più puntuale l'obbligo, per il giudice, di tenere conto dell'opinione dei figli minori. La disposizione prevede inoltre specifiche modalità operative e logistiche per la loro audizione.

Ricorda che in materia di mediazione familiare interviene, poi, anche il disegno di legge n. 282, che illustra. Nel merito il provvedimento si compone di sei articoli.

L'articolo 1 precisa la finalità dell'intervento legislativo: la proposta di legge si propone di sostenere la genitorialità in caso di separazione o di cessazione di una convivenza, tramite lo strumento della mediazione familiare e conformemente alle convenzioni e alle raccomandazioni dell'Unione europea, affinché tutte le madri e i padri possano rimanere in condizione di cogenitorialità, anche in caso di separazione di coppia, al fine di garantire il superiore interesse affettivo, educativo e materiale dei figli.

L'articolo 2 individua le caratteristiche della mediazione familiare, con previsioni analoghe a quelle dettate dal disegno di legge n. 118. La mediazione familiare si pone i seguenti obiettivi: aiutare la coppia genitoriale a elaborare un progetto condiviso e consensuale di cogenitorialità nella separazione attraverso una metodologia mirata alla gestione del conflitto avendo come obiettivo specifico

l'interesse dei figli;garantire ai figli il mantenimento di rapporti significativi e regolari con entrambi i genitori, ricevendo cure, affetto, educazione e istruzione;aiutare la coppia genitoriale a cogliere i bisogni e le manifestazioni emotive dei figli evitandone la strumentalizzazione nel conflitto; prevenire negligenze e violenze psicologiche, anche inconsapevoli, che possono esporre i figli al rischio di danni emotivi, nonché di comportamenti sociali devianti.

L'articolo 3, reca i requisiti di formazione dei mediatori familiari. I mediatori devono essere in possesso di laurea specialistica in discipline psicologiche, pedagogiche o giuridiche, nonché di una formazione specifica e certificata per l'esercizio della mediazione familiare di almeno 250 ore ripartite in modo tale da favorire l'assimilazione delle competenze acquisite. La formazione relativa alla mediazione familiare è demandata adocenti universitari specialisti nell'ambito delle discipline psicologiche, pedagogiche, giuridiche o economiche con comprovata esperienza nel campo delle problematiche della famiglia e dei minori; e amediatori familiari professionisti in attività. Possono altresì esercitare l'attività di mediazione familiare coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso di un titolo di mediatore familiare riconosciuto dalla regione di residenza. La disposizione precisa che le competenze necessarie nel percorso formativo del mediatore professionista devono, fra gli altri, comprendere: aspetti psicologici della coppia e dello sviluppo del minorenne;aspetti sociologici dell'evoluzione della famiglia; aspetti pedagogici delle relazioni genitoriali e infine aspetti legati all'impatto delle separazioni sulle dinamiche familiari e in particolar modo sui figli.

L'articolo 4, introduce nel codice di rito l'articolo 706-*bis* materia di mediazione familiare. La disposizione prevede, in particolare, che qualora vi siano figli minorenni e vi sia disaccordo nella fase di elaborazione di un affidamento condiviso, la parte ricorrente o le parti congiuntamente hanno l'obbligo, prima di adire il giudice e fatti salvi i casi di assoluta urgenza o di grave e imminente pericolo per l'integrità psico-fisica dei figli minorenni o del ricorrente, di adire un organismo di mediazione familiare, nonché di partecipare ad almeno tre incontri volti a fornire sostegno alla genitorialità nella separazione e al raggiungimento di un accordo sulla nuova organizzazione familiare, nell'esclusivo interesse del figlio o dei figli.

L'articolo 5 disciplina l'istituto della mediazione familiare nelle procedure di negoziazione assistita, prevedendo, anche in questo caso, l'obbligo per i coniugi di adire un organismo di mediazione familiare, nonché di partecipare ad almeno tre incontri volti a fornire sostegno alla genitorialità nella separazione e al raggiungimento di un accordo sulla nuova organizzazione familiare, nell'esclusivo interesse dei figli.

L'articolo 6, infine, prevede l'istituzione presso ogni azienda sanitaria locale, di un servizio di mediazione familiare, ad accesso libero e gratuito, idoneo a svolgere gli obbligatorie tentativi di mediazione familiare (sia giudiziale che in sede di negoziazione assistita).

La Commissione conviene, stante l'attinenza di materia, di discutere tali disegni di legge insieme con il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 45 e connessi.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata per domani, giovedì 27 settembre, alle ore 9, non avrà luogo.

*La seduta termina alle ore 16,05.*

## 1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 22 (ant.) del 23/10/2018

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**GIUSTIZIA (2ª)**  
**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 22**  
**MARTEDÌ 23 OTTOBRE 2018**

*Presidenza del Vice Presidente*  
**[CRUCIOLI](#)**

*Orario: dalle ore 10,15 alle ore 12,25*

*AUDIZIONI INFORMALI DI AVVOCATI ESPERTI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI  
LEGGE NN. 45, 118, 735 E 768 (AFFIDO MINORI)*

## 1.3.2.1.4. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 42 (pom.) del 23/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)  
MARTEDÌ 23 OTTOBRE 2018  
42ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[OSTELLARI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

IN SEDE CONSULTIVA

**[\(846\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2018, n. 115, recante disposizioni urgenti in materia di giustizia amministrativa, di difesa erariale e per il regolare svolgimento delle competizioni sportive**

(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana del 16 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#), relatore, illustra una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, si passa alla votazione.

I senatori [BALBONI](#) (Fdl), [CUCCA](#) (PD) e [CALIENDO](#) (FI-BP), preannunciano la propria astensione.

Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere favorevole del Presidente, relatore, posta ai voti, è approvata.

*SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, al termine delle audizioni informali sui disegni di legge n. 45, 118, 735 e 768 (Affido minori), che si sono svolte dinanzi all'Ufficio di Presidenza nella mattina di oggi, alcuni dei soggetti invitati hanno depositato della documentazione, che sarà resa disponibile, così come quella che perverrà in seguito, per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO*

Il presidente [OSTELLARI](#) avverte che l'ordine del giorno della seduta di domani è integrato con l'esame in sede referente del disegno di legge n. 871 (delega correttivi crisi d'impresa).

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,25.*

## 1.3.2.1.5. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 24 (pom.) del 05/11/2018

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**GIUSTIZIA (2ª)**  
**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 24**  
**LUNEDÌ 5 NOVEMBRE 2018**

*Presidenza del Presidente*  
**[OSTELLARI](#)**  
*indi del Vice Presidente*  
**[CRUCIOLI](#)**

*Orario: dalle ore 13,05 alle ore 14,55*

*AUDIZIONI INFORMALI DI AVVOCATI ESPERTI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI  
LEGGE NN. 45, 118, 735 E 768*

## **1.3.2.1.6. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 26 (pom.) dell'08/11/2018**

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**GIUSTIZIA (2ª)**  
**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 26**  
**GIOVEDÌ 8 NOVEMBRE 2018**

*Presidenza del Vice Presidente*  
**[CRUCIOLI](#)**

*Orario: dalle ore 13,15 alle ore 14,55*

*AUDIZIONI INFORMALI DI ASSOCIAZIONI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI  
LEGGE NN. 45, 118, 735 E 768 (AFFIDO MINORI)*



## **1.3.2.1.7. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 27 (pom.) del 13/11/2018**

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**GIUSTIZIA (2ª)**  
**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 27**  
**MARTEDÌ 13 NOVEMBRE 2018**

*Presidenza del Vice Presidente*  
**[STANCANELLI](#)**

*Orario: dalle ore 14,15 alle ore 16,15*

*AUDIZIONI INFORMALI DI ASSOCIAZIONI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI  
LEGGE NN. 45, 118, 735 E 768 (AFFIDO MINORI)*

## 1.3.2.1.8. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 32 (pom.) del 22/11/2018

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**GIUSTIZIA (2ª)**  
**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 32**  
**GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE 2018**

*Presidenza del Vice Presidente*  
**CRUCIOLI**  
*indi del Presidente*  
**OSTELLARI**

*Orario: dalle ore 13,30 alle ore 15,15*

*AUDIZIONI INFORMALI DI MAGISTRATI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE  
NN. 45, 118, 735 E 768 (AFFIDO MINORI)*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*



## 1.3.2.1.9. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 51 (pom.) del 28/11/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**GIUSTIZIA (2ª)**  
**MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 2018**  
**51ª Seduta (1ª pomeridiana)**

Presidenza del Presidente  
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE REDIGENTE

**(45) DE POLI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei minori nell'ambito della famiglia e nei procedimenti di separazione personale dei coniugi**

**(118) DE POLI. - Norme in materia di mediazione familiare nonché modifica all'articolo 337-octies del codice civile, concernente l'ascolto dei minori nei casi di separazione dei coniugi**

**(735) PILLON ed altri. - Norme in materia di affidamento condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità**

**(768) Maria Alessandra GALLONE ed altri. - Modifiche al codice civile e al codice di procedura civile in materia di affidamento condiviso dei figli e di mediazione familiare**

**(837) BALBONI ed altri. - Norme a tutela della famiglia in caso di separazione e divorzio**

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 45, 118, 735 e 768, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 837 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta pomeridiana del 26 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che è stato posto all'ordine del giorno della Commissione il disegno di legge n. 837 (primo firmatario senatore Balboni).

Il relatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in esame che si rifà ai principi espressi

nel 2013 dalla Corte europea dei diritti dell'uomo che ha condannato, per la prima volta, l'Italia per non avere predisposto un sistema giuridico e amministrativo adeguato a tutelare il diritto inviolabile del genitore, nel caso di un padre separato, di esercitare il naturale rapporto familiare col figlio.

Venendo all'analisi dell'articolato normativo, sottolinea che l'articolo 1 è volto a ribadire l'importanza del ruolo di entrambi i genitori nella crescita dei figli; l'articolo 2 intende garantire la realizzazione di interventi di sostegno in favore dei padri separati, sotto il duplice aspetto dell'autonomia materiale e psicologica, e l'articolo 3 affida, in tale ambito, competenze specifiche ai centri di assistenza e mediazione familiare.

L'articolo 4 reca modifiche al codice civile con riferimento ai criteri per la corresponsione sia dell'assegno di mantenimento in favore dell'ex coniuge, sia dell'assegno di mantenimento per il figlio.

L'articolo 5 modifica la legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio, prevedendo che l'assegno di mantenimento in favore dell'ex coniuge sia corrisposto solo laddove questi versi in uno stato di bisogno a lui non imputabile, e che abbia un limite di durata, nell'arco della quale il coniuge obbligato può chiedere in qualunque momento la verifica della sussistenza dei requisiti.

L'articolo 6 reca modifiche al codice penale, inserendo l'articolo 574-quater volto a disciplinare il delitto di impedimento doloso alla cura filiale.

L'articolo 7, infine, interviene sul testo unico delle imposte sui redditi disponendo l'esclusione dalla determinazione della base imponibile dell'assegno versato per il mantenimento del coniuge e degli alimenti.

Il [PRESIDENTE](#) propone che la discussione del disegno di legge n. 837 in materia strettamente connessa ai disegni di legge nn. 45, 118, 735 e 768 prosegua congiuntamente al seguito della discussione degli stessi.

La Commissione conviene.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che le audizioni già in corso saranno quindi riferite anche al disegno di legge oggi abbinato.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

**Schema di decreto legislativo recante codice della crisi di impresa e dell'insolvenza ([n. 53](#))**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155. Esame e rinvio)

Il relatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il provvedimento in titolo che reca un'ampia riforma delle

discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza.

Prima di passare alla disamina del contenuto del provvedimento svolge alcune notazioni procedurali: la legge n. 155 del 2017 è entrata in vigore il 14 novembre 2017. Il termine di esercizio della delega era fissato al 14 novembre 2018. In tale data il Governo ha trasmesso lo schema alle Camere e quindi in applicazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, della citata legge n. 155 per effetto dello "scorrimento dei termini" necessario a consentire l'espressione del parere parlamentare, il termine per l'esercizio della delega è prorogato di ulteriori 60 giorni.

Nel merito lo schema di decreto legislativo si compone di 390 articoli, suddivisi in quattro parti.

La Parte I contiene il Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza ed è articolata in 10 titoli.

Il Titolo I, oltre a definire l'oggetto e l'ambito di applicazione dell'intervento normativo, reca le principali definizioni e i principi generali afferenti la materia dell'insolvenza e delle procedure concorsuali. Tra gli elementi di maggiore rilievo si segnala in primo luogo, un cambiamento dell'oggetto e dell'ambito di applicazione delle procedure per la soluzione della crisi. Le disposizioni del Codice della crisi e dell'insolvenza disciplinano infatti lo stato di crisi o di insolvenza di qualsiasi debitore, ivi compresi consumatori, professionisti ed imprenditori di ogni dimensione e natura, anche agricoli, operanti come persona fisica, giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dei soli enti pubblici. Inoltre rilevanti sono anche le definizioni degli istituti richiamati nel nuovo Codice. Il Codice ? dal quale scompare, in attuazione della delega ogni riferimento al termine "fallimento" ? definisce ? fra le altre ? la nozione di crisi, intesa quale stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettivi a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate e quella, di matrice eurounitaria, di centro degli interessi principali del debitore, inteso come luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi.

Ancora, con riguardo ai principi generali comuni alle varie forme di regolazione della crisi e dell'insolvenza la riforma modifica, in particolare, l'istituto della prededucibilità, al fine di contenere i costi delle procedure e di evitare che il pagamento dei crediti prededucibili possa assorbire in misura rilevante l'attivo delle procedure. Rilevante è poi la previsione di una trattazione unitaria ed urgente di tutte le domande di regolazione della crisi e dell'insolvenza. In un quadro di generale semplificazione e contenimento dei costi delle procedure sono previste misure volte ad incentivare le modalità telematiche nelle comunicazioni poste a carico degli organi di gestione, controllo e assistenza delle procedure.

Il Titolo II reca disposizioni per le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi. La disciplina di puntuali strumenti di allerta, finalizzati a far emergere tempestivamente la crisi dell'impresa, e di ricercare, con l'ausilio degli organi di controllo o dell'Organismo di composizione della crisi d'impresa una soluzione stragiudiziale alla crisi mediante l'adozione di misure riorganizzative dell'attività imprenditoriale costituisce uno degli elementi di maggiore novità della riforma. Ulteriori elementi qualificanti del Titolo II sono l'istituzione presso ciascuna camera di commercio di un organismo di composizione della crisi d'impresa (cosiddetto OCRI) chiamato ad assistere il debitore nella procedura di composizione della crisi; la previsione di un apposito procedimento di composizione assistita della crisi, che è finalizzato a ricercare una soluzione alla crisi mediante una trattativa con i creditori svolta con la mediazione ? appunto ? dell'OCRI; e infine, la disciplina di misure premiali (patrimoniali e legali) per i debitori/imprenditori che procedono all'auto-segnalazione delle circostanze di crisi che caratterizzano la loro impresa in maniera tempestiva ovvero entro sei mesi dal verificarsi di determinati indicatori di crisi.

Il Titolo III regola le procedure giurisdizionali di regolazione della crisi e dell'insolvenza che si rendono necessarie qualora non siano state esperite o non siano state concluse positivamente le soluzioni stragiudiziali. Le disposizioni in materia di giurisdizione e di competenza e quelle sulla cessazione dell'attività del debitore, ivi previste, si muovono sostanzialmente in linea con quanto stabilito dalla vigente legge fallimentare. Un alto tasso di innovatività ha invece disciplina relativa all'accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza. Con riguardo proprio alle regole

sull'iniziativa per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza si segnalano le seguenti principali novità: si generalizza la legittimazione ad agire del debitore a tutte le procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza; si estende la legittimazione ad agire, per la sola procedura di liquidazione giudiziale, anche agli organi e alle autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa; si estende l'ambito oggettivo di applicazione della legittimazione ad agire del pubblico ministero ad ogni caso in cui egli abbia notizia dell'esistenza di uno stato di insolvenza; si arricchisce l'armamentario documentale che il debitore deve depositare presso il tribunale una volta che chieda l'accesso ad una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza. La riforma introduce e disciplina, poi, l'innovativa procedura di accertamento unico per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza. Infine un'importante novità del processo di riforma le misure protettive, le quali sono richieste dal debitore alla sezione specializzata del tribunale al fine di concludere l'accordo stragiudiziale.

Il Titolo IV disciplina i seguenti strumenti di regolazione della crisi: i piani attestati di risanamento e gli accordi di ristrutturazione; le procedure di sovraindebitamento; il concordato preventivo. Si tratta di istituti che si propongono tutti la finalità del recupero dell'impresa in crisi: nell'ottica della delega è il recupero dell'impresa la finalità che deve ritenersi prevalente rispetto a quella meramente liquidatoria. Con riguardo ai piani attestati di risanamento e agli accordi di ristrutturazione, la disciplina riprende, modificandola e integrandola, quella vigente. Fra le novità più salienti si segnalano: l'introduzione di accordi agevolati; l'estensione dell'ambito di applicazione degli accordi di ristrutturazione con intermediari finanziari e delle convenzioni di moratoria anche a creditori non aderenti appartenenti a categorie omogenee diverse da quella dei creditori finanziari. La riforma rivede inoltre la disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento: introducendo una specifica disciplina con riferimento alle procedure riferite a membri di una stessa famiglia; introducendo la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore e il concordato minore. Si tratta di istituti che riprendono in linea generale i vigenti istituti dell'accordo del debitore e del piano del consumatore, ma che se ne differenziano per l'ambito di applicazione (il concordato minore, a differenza dell'accordo del debitore, non può trovare applicazione con riguardo ai debitori-consumatori) e per il generale rafforzamento del ruolo, nelle procedure, degli organismi di composizione della crisi. In relazione al concordato preventivo la riforma si pone in sostanziale continuità con la disciplina vigente, prevedendo tuttavia alcune misure volte ad incentivare il ricorso al concordato in continuità.

Il Titolo V ha per oggetto la "liquidazione giudiziale", e cioè la procedura che sostituisce il fallimento, finalizzata a liquidare il patrimonio dell'imprenditore insolvente, ripartendo il ricavato in favore dei creditori sulla base della graduazione dei loro crediti. La procedura conserva le caratteristiche essenziali rispetto a quella vigente, salvo alcuni elementi innovativi volti a rendere la stessa più snella ed efficiente e a conferire particolare centralità alla figura del curatore. Tra le novità più rilevanti si segnala l'attribuzione al curatore la facoltà di effettuare azioni di responsabilità a più ampio raggio, escludendosi la previa autorizzazione da parte del giudice delegato e il parere del comitato dei creditori. Sempre con riguardo al ruolo del curatore è introdotta una nuova disciplina concernente gli obblighi informativi a carico dello stesso: è infatti prevista la tenuta di un registro informatico, consultabile telematicamente, oltre che dal giudice delegato, da ciascuno dei componenti del comitato dei creditori e rimodulata la tempistica per le relazioni. Fra le ulteriori novità si segnalano l'estensione del raggio temporale per l'azione revocatoria, facendolo decorrere dal deposito della domanda, anziché dall'apertura della procedura; il ridimensionamento del ruolo del comitato dei creditori, che viene soppresso per le procedure minori, e reso più snello per le altre, tramite la previsione della consultazione telematica.

Con riferimento agli effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale sugli atti pregiudizievoli ai creditori, la principale novità consiste nella fissazione della data da cui calcolare il periodo sospetto dal quale considerare eventuali atti compiuti in danno dei creditori, in quella del deposito dell'istanza con cui si chiede l'apertura della liquidazione. Nuove specifiche disposizioni concernono lo scioglimento di contratto preliminare di vendita immobiliare e i contratti di carattere personale, nonché

la disciplina dei contratti ad esecuzione continuata o periodica. In relazione all'accertamento dello stato passivo, è previsto che i creditori possano partecipare al concorso anche senza l'assistenza di un difensore e possano farlo anche con riguardo alle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui. È disciplinata, poi, in modo innovativo la liquidazione dell'attivo, con la previsione di un obbligo di stima dei beni, del ricorso al portale delle vendite pubbliche, di una durata massima della procedura (5 anni prorogabili a 7) e dettando disposizioni specifiche sulla vendita dei beni, con particolare riguardo al numero di tentativi da esperire ed al prezzo di aggiudicazione, attribuendo significativi poteri al giudice delegato. Infine la riforma disciplina il diritto all'esdebitazione, dell'imprenditore insolvente come del consumatore, eliminando la norme che attualmente precludono la concessione del beneficio qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali. L'esdebitazione può essere ottenuta alla chiusura della liquidazione o comunque trascorsi 3 anni dall'apertura della stessa. La riforma consente, inoltre, l'esdebitazione anche del debitore che non sia in grado di adempiere minimamente alle proprie obbligazioni e non possa offrire ai creditori alcuna utilità, nemmeno in prospettiva futura. In questo caso l'accesso al beneficio può essere concesso una sola volta.

Il Titolo VI reca la disciplina relativa ai gruppi di imprese. Tra le novità della riforma vi è l'esplicito riconoscimento dell'istituto del gruppo d'impresa il cui presupposto fondamentale è l'effettiva attività di direzione e coordinamento di società-madre. La vigente normativa non consente, infatti, di trattare il gruppo di imprese come un'entità unica, considerando ogni società come un soggetto di diritto autonomo. Viene quindi dettata una nuova disciplina che, per i gruppi di imprese di cui è data specifica definizione - prevede una procedura unitaria davanti al tribunale dell'impresa per l'accesso ai diversi strumenti di risoluzione della crisi: concordato preventivo e accordo di ristrutturazione dei debiti, ove sia possibile garantire la continuità aziendale; in caso negativo, liquidazione giudiziale del gruppo.

Il Titolo VII contiene le disposizioni relative alla liquidazione coatta amministrativa. La riforma delimita in misura sostanziale l'applicazione dell'istituto alle imprese in stato di insolvenza. La principale novità riguarda i presupposti soggettivi dell'istituto allo scopo di rendere applicabile in via generale la procedura concorsuale ordinaria, anche alle imprese in stato di crisi o di insolvenza che, sulla base delle attuali disposizioni, dovrebbero essere sottoposte a liquidazione coatta amministrativa. La liquidazione coatta non sarà, infatti, più applicabile a tutte le imprese individuate da leggi speciali che esercitino attività a rilevanza pubblicistica o che operino in settori assoggettati a controllo pubblico ma solo a determinate categorie di imprese specificamente individuate (che, sostanzialmente rientrano nel settore bancario, dell'intermediazione finanziaria e delle assicurazioni) o quando costituisca sbocco di un procedimento amministrativo per violazioni accertate dalle autorità amministrative di vigilanza.

Il Titolo VIII, in materia di liquidazione giudiziale e misure cautelari penali, detta disposizioni di coordinamento con il Codice antimafia stabilendo in particolare la prevalenza delle misure adottate in sede penale (sia prima che dopo la dichiarazione di insolvenza) rispetto a quelle relative alla procedura concorsuale. Diversamente da quanto disposto dalla delega, non sono state previste disposizioni di coordinamento della disciplina concorsuale con quella del decreto legislativo 231 del 2001 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, con particolare riferimento alle misure cautelari adottate in tale sede.

Il Titolo IX, dedicato alle disposizioni penali, lascia sostanzialmente inalterata la disciplina penale contenuta nella vigente legge fallimentare (e nella legge n. 3 del 2012 sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento), apportando modifiche solo terminologiche.

Il Titolo X, contiene disposizioni generali di coordinamento in materia di: strumenti di allerta e composizione assistita della crisi; albo degli incaricati della gestione e del controllo delle procedure; disciplina dei procedimenti concorsuali. Analogo coordinamento è introdotto con la disciplina di diritto del lavoro, con la liquidazione coatta amministrativa e con la disciplina penale. Sono, infine, abrogate alcune disposizioni della legge fallimentare, relative ad istituti ormai soppressi.



La Parte II apporta modificazioni al libro V del codice civile e in particolare alle disposizioni in materia: di assetti organizzativi dell'impresa; di assetti organizzativi societari, di responsabilità degli amministratori, di nomina degli organi di controllo nelle società a responsabilità limitata, di cause di scioglimento delle società per azioni; nonché alla disciplina dell'insolvenza delle società cooperative.

La Parte III, reca novelle al decreto legislativo n. 122 del 2005, dirette a tutelare i diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire. In particolare, si interviene sulle disposizioni che disciplinano la fideiussione e su quelle relative alla polizza assicurativa.

La Parte IV contiene le disposizioni finali e transitorie. In particolare le disposizioni che disciplinano gli istituti della crisi e dell'insolvenza entrano in vigore decorsi 18 mesi dalla data di pubblicazione. Per talune altre disposizioni (tra le quali alcune modifiche al codice civile nonché le garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire di cui alla Parte III), la data di entrata in vigore è stata invece fissata al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione.

Restano disciplinati dalla legge fallimentare (regio decreto n. 267 del 1942) e dalla legge n. 3 del 2012 sia i ricorsi e le domande pendenti alla data di entrata in vigore del decreto in esame (nonché le procedure aperte a seguito della definizione di tali ricorsi e domande) sia le procedure pendenti alla medesima data.

Il presidente [OSTELLARI](#) ricorda che sulla materia si è già svolto un approfondimento conoscitivo mediante audizioni la scorsa settimana.

Il relatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) assicura che gli esiti delle audizioni, nonché i contributi che i commissari vorranno fornire, saranno da lui tenuti in debita considerazione ai fini della redazione di una proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

**(955) Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [OSTELLARI](#) informa che da parte del Ministero della giustizia sono stati resi disponibili i dati sulla prescrizione dei reati contro la pubblica amministrazione.

Ricorda che è già aperta la discussione generale.

La senatrice [MODENA](#) (FI-BP) esprime perplessità sulla procedura ed i tempi seguiti per

l'approvazione di un disegno di legge particolarmente delicato che avrebbe meritato un esame più congruo ed approfondito.

Ricorda l'intervento critico di molti magistrati ed esperti del settore riguardo al problema della prescrizione che, a suo avviso, finirebbe per lasciare cittadino sottoposto per lungo tempo alla potestà punitiva dello Stato.

Condivide quanto affermato sul punto nella precedente seduta dal senatore Balboni.

Solleva perplessità sul ricorso a un sistema del doppio binario sanzionatorio che si porrebbe in contrasto con il principio del ne bis in idem. Solleva perplessità in merito all'applicazione di siffatto sistema, come proposto dal provvedimento in esame per reati contro la pubblica amministrazione quali il peculato, per il quale appare eccessiva l'utilizzazione di un sistema oggi previsto per gravissimi reati quali quelli di criminalità organizzata di stampo mafioso.

Ricorda che le norme sulla prescrizione, pur avendo formalmente carattere processuale, di fatto finiscono con l'incidere sulla calcolabilità delle conseguenze penali (principio ribadito dall'articolo 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo).

Contesta l'inasprimento delle pene e l'ampliamento al ricorso ai reati - ostacolo.

Riguardo poi alla figura dell'agente provocatore paventa il rischio che si provochi una paralisi dell'attività amministrativa tutte le volte in cui il funzionario di una piccola realtà amministrativa per timore di incorrere in sanzioni penali, assuma un atteggiamento timoroso che lo porti alla inerzia piuttosto che ad assumersi responsabilità decisionali: potrebbe implementarsi la dannosa prassi amministrativa di non decidere piuttosto che rischiare con conseguenze penali per la propria azione in buona fede.

Invita in conclusione a valutare la possibilità di inserire una norma che consenta un monitoraggio da svolgere due o tre anni dopo l'entrata in vigore della riforma.

Il senatore [GRASSO](#) (Misto-LeU) ricorda l'importanza della lotta alla corruzione come valore comune per il bene del Paese, a prescindere dalla appartenenza politica.

Richiama in proposito il disegno di legge a sua firma che nella precedente legislatura aveva tentato di introdurre rimedi contro la pratica della corruzione.

Sottolinea come anche la criminalità organizzata tenda ormai a sostituire il metodo dell'intimidazione violenta con il ricorso sistematico a pratiche corruttive, come emerso rispetto alla vicenda di cronaca giudiziaria di mafia capitale.

Rileva ancora come la prassi corruttiva sia difficile da scalfire soprattutto per l'esistenza di un circuito corruttivo che non consente l'emersione del pactum sceleris, e come l'Italia sia agli ultimi posti rispetto agli standard internazionali sulla lotta alla corruzione, che si presenta come diffusa ed endemica, di difficile contrasto trattandosi di un reato senza vittime e senza testimoni.

Valuta positivamente per l'inserimento di una causa di non punibilità per chi denuncia la corruzione, ricordando che si tratterebbe di un esperimento già proposto all'epoca di Tangentopoli.

Esprime condivisione per l'introduzione della figura dell'agente infiltrato, già sperimentata in altri settori dell'ordinamento in particolare per la compravendita simulata di stupefacenti nel testo unico degli stupefacenti (decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990).

Esprime perplessità tuttavia sull'affidamento delle indagini a corpi specializzati quali lo S.C.O. o la D.I.A., suggerendo invece che le indagini vengano affidate ai comuni ufficiali di polizia giudiziaria d'intesa semmai con i membri dei suddetti corpi.

Sul problema della prescrizione ritiene invece che le cause siano da individuare nelle eccessive garanzie che l'attuale processo penale riconosce all'imputato.

Ricorda come la prescrizione venga ad incidere sull'obbligatorietà dell'azione penale rendendola nei fatti discrezionale e come il problema sia stato generato dall'aver unito le garanzie del processo accusatorio in un impianto, quello della vecchio codice di procedura penale, di stampo inquisitorio.

Fa presente come le tante garanzie riconosciute al cittadino, di fatto rendano impossibile il completamento del processo penale entro il limite di sei anni previsto dalla disciplina europea, soprattutto quando la prescrizione viene a maturare dal giorno del fatto del commesso reato. Questa situazione è poi alimentata dal fallimento, a suo avviso, dei riti alternativi che non vengono scelti strategicamente dall'imputato il quale sa, il più delle volte, di poter confidare sulla prescrizione.

Il senatore [DALMAS](#) (FI-BP) interviene in senso critico ricordando che con questo testo verrebbe obliterata la garanzia del giusto processo di cui all'articolo 111 della Costituzione, e si verrebbe ad abrogare di fatto la regola della ragionevole durata del processo come prevista dalla legge Pinto, creando una inaccettabile figura di imputato a vita (sul punto richiama le considerazioni dei senatori Fiammetta Modena e Balboni).

Difende poi l'intervento della legge ex Cirielli che a suo avviso, dati alla mano, avrebbe provocato un dimezzamento delle pronunce di prescrizione.

Esprime perplessità sul fatto che l'intervento normativo proposto non agisca invece sul problema della prescrizione nell'ambito delle indagini preliminari;

paventa il rischio che si produca attraverso una eterogenesi dei fini il risultato opposto a quello che si voleva ottenere: cioè l'allungamento della durata dei processi.

Valuta criticamente l'eccessiva limitazione delle garanzie dell'imputato o dall'indagato attraverso l'ampliamento del ricorso al captatore informatico e per quanto riguarda il divieto perpetuo di contrattare con la pubblica amministrazione, sottolinea che esso lederebbe il principio della funzione rieducativa della pena.

Il senatore [STANCANELLI](#) (Fdi) condivide la premessa dell'intervento del senatore Grasso ricordando come l'obiettivo di combattere la corruzione sia stato patrimonio comune anche della destra italiana.

Si associa poi nel merito quanto affermato dal senatore Balboni nella precedente seduta.

Si limita ad esprimere perplessità sul ricorso alla figura dell'agente infiltrato che di fatto, poi, diventerebbe un agente provocatore, che finirebbe con l'agire in violazione dei limiti previsti dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo dando vita ad un soggetto che non si limita a una mera attività di osservazione dell'altrui operato al fine di raccogliere le prove della responsabilità penale, ma provoca reati che altrimenti non sarebbero stati commessi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

## CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è convocata un'ulteriore seduta della Commissione, per oggi, mercoledì 28 novembre, alle ore 19 o comunque al termine dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,20.

## **1.3.2.1.10. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 35 (pom.) del 29/11/2018**

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**GIUSTIZIA (2ª)**

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 35**

**GIOVEDÌ 29 NOVEMBRE 2018**

*Presidenza del Vice Presidente*

**[CRUCIOLI](#)**

*Orario: dalle ore 13,30 alle ore 15,25*

*AUDIZIONI INFORMALI DI ASSOCIAZIONI E MAGISTRATI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI  
DISEGNI DI LEGGE NN. 45, 118, 735, 768 E 837 (AFFIDO MINORI)*

## **1.3.2.1.11. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 37 (ant.) del 04/12/2018**

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**GIUSTIZIA (2ª)**  
**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 37**  
**MARTEDÌ 4 DICEMBRE 2018**

*Presidenza del Vice Presidente*  
**[CRUCIOLI](#)**

*Orario: dalle ore 10 alle 10,40*

*AUDIZIONI INFORMALI DI ASSOCIAZIONI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI  
LEGGE NN. 45, 118, 735, 768 E 837 (AFFIDO MINORI)*

## **1.4. Trattazione in consultiva**

## 1.4.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 45  
**XVIII Legislatura**

---

Disposizioni in materia di tutela dei minori nell'ambito della famiglia e nei procedimenti di separazione personale dei coniugi

**Titolo breve:** *Affido minori*

---

Trattazione in consultiva

### Sedute di Commissioni consultive

Seduta

Attività

1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 20 \(pom.\)](#)

Discusso

12 settembre 2018

congiuntamente:  
[S.735](#), [S.768](#)

**Nota:** (Proposto  
ciclo di audizioni)



## **1.4.2. Resoconti sommari**

## **1.4.2.1. 1<sup>^</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali)**

# 1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 20 (pom.) del 12/09/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**  
**MERCOLEDÌ 12 SETTEMBRE 2018**  
**20ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BORGHESI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Candiani.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

## *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore **BRESSA** (*Aut (SVP-PATT, UV)*) ritiene opportuno che l'esame in sede consultiva dei disegni di legge n. 45 e connessi, in materia di riforma della disciplina dell'affido condiviso, in discussione presso la Commissione giustizia, sia svolto in sede plenaria, piuttosto che in quella ristretta della Sottocommissione per i pareri. La questione, infatti, presenta rilevanti profili di costituzionalità, in particolare con riferimento agli articoli 2, 3 e 31 della Costituzione. Occorre tenere conto, inoltre, degli accordi internazionali in materia, nonché della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte di giustizia dell'Unione europea.

A tale proposito, sarebbe quanto mai opportuno lo svolgimento di un ciclo di audizioni.

La senatrice **DE PETRIS** (*Misto-LeU*) concorda con le considerazioni del senatore Bressa.

Il senatore **PARRINI** (*PD*) si associa.

Il **PRESIDENTE** assicura che, in considerazione della complessità della materia, l'esame dei provvedimenti indicati sarà svolto in seduta plenaria.

Si riserva, quindi, di verificare la possibilità di svolgere audizioni di esperti in relazione a un

provvedimento assegnato in sede consultiva, concordando in ogni caso sulla opportunità di approfondire un tema così rilevante.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento penitenziario (n. 39)**

(Osservazioni alla 2a Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive)

Il presidente **BORGHESI** (*L-SP-PSd'Az*), relatore, riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive.

Il senatore **PARRINI** (*PD*) precisa di aver chiesto la rimessione in plenaria dello schema di decreto legislativo in titolo, ritenendo particolarmente grave la scelta del Governo di non attuare la legge di delega n. 103 del 2017, per la parte riferita all'accesso alle misure alternative alla detenzione. Sottolinea che il provvedimento finisce per ostacolare l'accesso a percorsi rieducativi individualizzati, in relazione alla tipologia dei reati commessi e alle caratteristiche personali del condannato, in contrasto con la finalità rieducativa della pena, sancita dall'articolo 27 della Costituzione.

A nome del proprio Gruppo, annuncia, pertanto, un voto contrario.

La senatrice **DE PETRIS** (*Misto-LeU*) ricorda che, alla elaborazione della legge di delega di riforma dell'ordinamento penitenziario, emanata nella scorsa legislatura, si era giunti attraverso un ampio processo partecipativo, in particolare con il contributo degli Stati generali sull'esecuzione penale e tenendo conto dei pronunciamenti della Corte europea dei diritti dell'uomo, soprattutto in merito alla questione del sovraffollamento delle carceri italiane.

Pertanto, ritiene assolutamente non condivisibile - non solo nel merito ma anche sotto il profilo della compatibilità costituzionale - la scelta di non attuare la delega per la parte riferita all'accesso alle misure alternative alla detenzione.

Annuncia, quindi, un voto contrario.

Il senatore **BRESSA** (*Aut (SVP-PATT, UV)*), associandosi alle considerazioni dei senatori Parrini e De Petris, dichiara il proprio voto contrario.

Il senatore **PAGANO** (*FI-BP*), a nome del proprio Gruppo, annuncia che si asterrà dalla votazione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di osservazioni non ostantive avanzata dal relatore.

*La seduta, sospesa alle ore 15,15, riprende alle ore 15,20.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (n. 36)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 8, commi 1, lettera a), 5 e 6 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che si è concluso il ciclo di audizioni informali.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) chiede preliminarmente quale sia l'orientamento del Governo, se cioè intenda esercitare la delega entro il termine prescritto, oppure se preferisca rinviare l'emanazione dello schema di decreto per riesaminare nel complesso la materia.

A suo avviso, sarebbe opportuno procedere a una revisione del Dipartimento della protezione civile, nel quale si dovrebbe collocare il Corpo dei vigili del fuoco. In ogni caso, ritiene indifferibile l'approvazione dello schema di decreto legislativo, introducendo le modifiche segnalate nel corso delle audizioni, con l'auspicio che tali misure possano restituire compattezza e unitarietà al Corpo.

Segnala, altresì, la necessità di stanziare - già in occasione dell'esame del disegno di legge di bilancio - adeguate risorse economiche per risolvere i gravi problemi di dotazione organica e di mezzi, anche per far fronte all'ampliamento dei compiti dei vigili del fuoco, cui è stata attribuita - dopo lo scioglimento del Corpo forestale - anche la competenza per lo spegnimento degli incendi boschivi, peraltro senza che sia stata prevista un'adeguata formazione.

Il senatore [PAGANO](#) (*FI-BP*) ritiene indispensabile dare una risposta alle istanze del Corpo dei vigili del fuoco, particolarmente apprezzato dai cittadini italiani per la professionalità e la capacità che dimostra nelle emergenze causate da incidenti e calamità naturali.

A suo avviso, lo schema di decreto è condivisibile, in quanto elaborato secondo le indicazioni dello stesso Dipartimento dei vigili del fuoco.

Tuttavia, richiama l'attenzione sulla necessità di introdurre alcuni correttivi: in particolare, bisognerebbe incrementare di almeno 100 unità il numero dei capi squadra e inserire nei ruoli direttivi speciali i geometri con adeguata anzianità di servizio.

Il senatore [QUAGLIARIELLO](#) (*FI-BP*), nell'associarsi alle considerazioni del senatore Pagano, auspica una rapida approvazione di un provvedimento molto atteso, necessario per garantire stabilità ed equilibrio al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, caratterizzato da una elevata pluralità interna, per la presenza di molteplici professionalità, e articolato altresì in un dipartimento a guida prefettizia e in un reparto di natura tecnica.

L'esercizio della delega da parte dell'Esecutivo, seppure sulla base di un provvedimento assunto nella

scorsa legislatura, darebbe un positivo segno di continuità dell'orientamento dello Stato, al di là dell'avvicinarsi di Governi di differente colore politico.

Il sottosegretario CANDIANI, rispondendo al quesito della senatrice De Petris, precisa che il Governo intende emanare entro la scadenza del 6 ottobre lo schema di decreto legislativo in esame, seppure con l'introduzione di alcuni correttivi, in quanto il provvedimento mira a riordinare il Corpo dei vigili del fuoco, risolvendo alcuni problemi a livello organizzativo. In particolare, sottolinea la necessità di rafforzare la presenza dei capi squadra: a tale scopo, è previsto a breve lo svolgimento di una procedura selettiva per 744 unità, che saranno distribuite secondo le reali esigenze del territorio.

Ritiene condivisibile anche il riconoscimento della professionalità dei geometri anziani non laureati, come evidenziato dalla Funzione pubblica, in quanto il Corpo è connotato da una elevata specificità tecnica.

Quanto alla proposta di collocare il Corpo dei vigili del fuoco nell'ambito della Protezione civile, attualmente incardinata presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ritiene preferibile che tale Dipartimento sia ricondotto nell'ambito del Dipartimento della difesa civile. A tale proposito, il Parlamento potrà valutare l'opportunità di emanare successivamente una ulteriore legge di delega, per una revisione di sistema più ampia.

Quanto alle carenze di organico, segnala la necessità di prevedere nel disegno di legge di bilancio ulteriori risorse per circa 1.500 vigili del fuoco, sebbene il fabbisogno di personale sia pari a 3.000 unità. Resta il problema dell'elevato numero di vigili del fuoco discontinui, circa 12.000, che non potranno essere del tutto riassorbiti nell'organico. A tale proposito, segnala l'opportunità di chiudere le graduatorie prorogate da anni, che finiscono per sovrapporsi a quelle formate a seguito di concorsi espletati di recente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*

